

Civile Ord. Sez. 6 Num. 26771 Anno 2017

Presidente: SCHIRO' STEFANO

Relatore: MANZON ENRICO

Data pubblicazione: 13/11/2017

ORDINANZA

sul ricorso 19326-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- *ricorrente* -

contro

PUBLINOVI S.R.L., SANTORO GIOVANNI;

- *intimati* -

avverso la sentenza n. 57/1/2016 della COMMISSIONE
TRIBUNARIA REGIONALE di CATANZARO, depositata il
20/01/2016;

8528
17

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/09/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del Presidente e del Relatore.

Rilevato che:

Con sentenza in data 13 gennaio 2016 la Commissione tributaria regionale della Calabria dichiarava inammissibile l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 586/9/13 della Commissione tributaria provinciale di Cosenza che aveva accolto il ricorso de La Pubblinovi snc e dei suoi soci Santoro Giovanni e Ziccarelli Davide contro gli avvisi di accertamento IRAP, IVA ed altro, IRPEF ed altro 2006. In via preliminare la CTR rilevava che il mancato deposito della ricevuta di spedizione della raccomandata contenente il gravame agenziale, violando gli artt. 53, 22, d.lgs. 546/1992, ne causava appunto l'inammissibilità.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico.

L'intimata non si è difesa.

Considerato che:

Con l'unico mezzo dedotto –ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- l'agenzia fiscale ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione degli artt. 22, 53, d.lgs. 546/1992, poiché la CTR ha ritenuto quale causa di inammissibilità dell'appello il mancato deposito della ricevuta di spedizione dell'atto medesimo.

La censura è fondata.

Recentemente le SU di questa Corte (Sentenze nn. 13452-13453/2017) hanno sancito che:

-«Nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente e dell'appellante, che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dell'evento che la legge considera equipollente alla ricezione)»

-«Nel processo tributario, non costituisce motivo di inammissibilità del ricorso o dell'appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l'appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario; solo in tal caso l'avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell'appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto o della sentenza».

Ciò posto, rilevato in fatto che nel caso di specie il gravame agenziale è stato spedito il 5 maggio 2014, ricevuto dalle parti appellate il 29 maggio 2014 e depositato lo stesso giorno unitamente all'avviso di ricevimento ed all'elenco dei plichi raccomandati che ne attestava la data di spedizione suddetta, tenuto conto che la sentenza appellata è

stata depositata il 5 novembre 2013, dando seguito ai principi di diritto di cui alla citata sentenza delle SU, il gravame stesso risulta tempestivamente proposto e perciò ammissibile, ancorchè si sia depositato nei trenta giorni dalla sua notifica il solo avviso di ricevimento dello stesso.

Va precisato che, pur come *obiter dictum*, nelle citate pronuncie delle SU civili di questa Corte, si è affermato (§ 5.10) che anche l'elenco dei plichi delle raccomandate validamente attesta la data di spedizione delle raccomandate stesse, peraltro così confermandosi un *trend* interpretativo consolidato in precedenti arresti giurisprudenziali (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 24568 del 18/11/2014, Rv. 633385 - 01, Sez. 5, Sentenza n. 14034 del 17/06/2009, Rv. 608392 - 01, Sez. 5, Sentenza n. 7312 del 29/03/2006, Rv. 590643 - 01).

Risulta inoltre tempestiva la costituzione dell'agenzia fiscale appellante in quanto avvenuta lo stesso giorno della ricezione del gravame da parte dei destinatari e quindi senz'altro nel termine legale di trenta giorni.

La sentenza impugnata, essendo in palese contrasto con tali arresti giurisprudenziali, va dunque cassata, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, 13 settembre 2017